PROVINCIA DI BRESCIA

Atto Dirigenziale n° 2333/2017

SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Proposta n° 110/2017

OGGETTO: PROCEDIMENTO CONGIUNTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA RELATIVA AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PERTINENZIALE AL COMPLESSO ALBERGHIERO "VILLA LUISA" IN COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO, VIA BERTAZZI, DA PARTE DELLA DITTA BERTOLI S.P.A.

Richiamato il decreto del Presidente della Provincia n. 226/2016 del 28 settembre 2016 di adeguamento dell'incarico di direzione al Dottor Riccardo Maria Davini del Settore della Pianificazione Territoriale, della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta e del Settore dei Trasporti;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico degli Enti Locali";

Premesso che il Comune di San Felice del Benaco, a seguito della presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), da parte della ditta GRUPPO BERTOLI S.p.A., di un progetto di realizzazione parcheggio pertinenziale al complesso alberghiero "Villa Luisa" in via Bertazzi, in comune di San Felice del Benaco (Bs), con nota prot. 10216 del 03/11/2016, registrata al protocollo generale con n. 116719 in data 03/11/2016, successivamente integrata con nota prot. 744 del 27/01/2017, registrata al protocollo generale con n. 16390 in data 08/02/2017 e con nota prot. 6836 del 19/07/2017, registrata al protocollo generale con n. 96072 in data 20/07/2017 ha chiesto a questa Provincia di procedere congiuntamente allo svolgimento integrato delle attività di valutazione ambientale strategica correlate alla variante al piano delle regole del vigente PGT nonché alla variante semplificata del PTCP, necessarie ai fini del perfezionamento del procedimento SUAP in questione, in quanto comportante la trasformazione di un'area attualmente inclusa in ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico previsti dal vigente piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP);

Rilevato che:

1. La legge regionale 28 novembre 2014, n. 31, recante "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato", come da ultimo modificata dalla legge regionale 26 maggio 2017, n. 16, prevede all'articolo 5, comma 4, che fino alla definizione della soglia comunale del consumo di suolo i Comuni *possono approvare varianti generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero (...). I comuni possono approvare, altresì, le varianti finalizzate all'attuazione degli accordi di programma a valenza regionale, all'ampliamento di attività economiche già esistenti nonché le varianti di cui all'articolo 97 della legge regionale 12/2005*;
2. Il PTCP, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 13 giugno 2014 e pubblicato sul BURL il 5 novembre 2014, disciplina all'articolo 75 gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico;
3. L'articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 12/2005 dispone che l'individuazione degli ambiti agricoli strategici di cui all'articolo 15, comma 4, ha efficacia prescrittiva e prevalente fino

alla approvazione del PGT, mentre l'articolo 15, comma 5, della stessa legge dispone che tale individuazione ha efficacia prevalente ai sensi dell'articolo 18, nei limiti della facoltà dei Comuni di apportarvi, in sede di redazione del piano delle regole, rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale, con la precisazione che in tal caso per l'approvazione di detto piano si applicano anche i commi 5 e 7 dell'art. 13;

Considerato che il decreto legislativo n. 152/2006 prevede:

1. All'articolo 6, comma 2, l'effettuazione di una valutazione ambientale strategica (di seguito VAS) per i piani e programmi che sono elaborati, fra l'altro, per i settori della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II bis, III e IV del decreto stesso;
2. All'articolo 6, comma 3, che per i piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei medesimi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento;
3. All'articolo 11, comma 3, che la fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso ed è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano siano presi in considerazione durante la sua elaborazione e prima della sua approvazione;
4. All'articolo 11, commi 4 e 5, che la VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni e costituisce parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione del piano;

Atteso:

1. Che ai sensi dell'allegato 1c approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 761 del 2010:

1.1 le varianti al PTCP sono di norma assoggettate a VAS, tranne quelle per le quali sussiste la contemporanea presenza dei requisiti seguenti, per le quali si procede a verifica di assoggettabilità a VAS:

a) non costituiscono quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE così come specificati negli allegati II, III e IV del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

b) non producono effetti su siti di cui alla direttiva 92/43/CEE;

c) determinano l'uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori;

1.2 per i piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producono impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'art. 12 del d.lgs. 152/2006 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento;

1.3 fino al provvedimento della giunta regionale previsto al punto 4.6 degli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi le Province accertano, sotto la propria responsabilità, l'esistenza del precedente requisito c);

1.4 si procede a verifica di assoggettabilità alla VAS per le varianti generate da piani di settore

(es. PIF, PST, Piani Rifiuti, ecc.) e per le proposte di modifica o integrazione del PTCP avanzate dai Comuni nell'ambito della redazione del proprio PGT (l.r. 12/2005, art. 13, comma 5), qualora i piani d'origine siano già stati sottoposti a procedimento di VAS;

2. Che ai sensi dell'allegato 1u approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 3836 del 2012:

2.1 le varianti al piano dei servizi ed al piano delle regole sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS fatte salve le fattispecie previste per l'applicazione della VAS di cui all'art. 6, commi 2 e 6, del d.lgs. 152/2006, tranne quelle per le quali sussiste la contemporanea presenza dei seguenti requisiti (varianti minori):

a) non costituiscono quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche; b) non producono effetti su siti di cui alla direttiva 92/43/CEE; c) determinano l'uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori, per le quali si procede a verifica di assoggettabilità alla VAS;

3. Che ai sensi dell'allegato 1r approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 761 del 2010: 3.1 il progetto presentato al SUAP è soggetto a valutazione ambientale – VAS allorchè ricorrano le seguenti condizioni:

a. ricade nel settore della destinazione dei suoli e definisce il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE;
b. si ritiene che abbia effetti ambientali significativi su uno o più siti, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 92/43/CEE;

3.2 la verifica di assoggettabilità alla VAS si applica alle seguenti fattispecie:

a. SUAP ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori;
b. SUAP non ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti;

3.3 per i piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi la VAS è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs. 152/2006 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento;

Rilevato, con riferimento a tutto quanto sopra indicato:

1. che il sopraccitato progetto presentato dalla ditta GRUPPO BERTOLI S.p.A. allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) ai sensi dell'articolo 97 della l.r. n. 12/2005, finalizzato all'ampliamento dell'attività economica esistente secondo quanto consentito dall'art. 5, comma 4, della l.r. n. 31/2014, interessa un'area di limitata dimensione adiacente al complesso alberghiero "Villa Luisa" di San Felice del Benaco, via Bertazzi, rientrante in ambito destinato all'attività agricola di interesse strategico individuato dal PTCP;
2. che il Comune di San Felice del Benaco, nell'ambito del procedimento di approvazione del progetto SUAP in variante al piano delle regole, dovrà chiedere a questa Provincia una modifica del PTCP, in applicazione di quanto previsto dall'art. 13, comma 5, terzo periodo, della medesima legge regionale 12/2005;

Ritenuto che in base alla predetta normativa in materia di valutazione ambientale strategica il SUAP e le connesse varianti agli strumenti di governo del territorio siano soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS, in quanto ricorrano i requisiti congiunti ivi previsti, ovvero eventualmente di VAS;

Visto l'art. 15 delle legge n. 241/1990 e successive modificazioni;

Richiamato il decreto del Presidente della Provincia n. 319 del 22 ottobre 2015, quale linea di indirizzo in relazione alla presente similare fattispecie, e ritenuta l'opportunità, in considerazione dell'esigenza di razionalizzazione ed economia dei procedimenti e di evitare duplicazioni di valutazioni - emergente nel particolare contesto procedimentale sopra delineato -, di svolgere congiuntamente con il Comune di San Felice del Benaco, secondo quanto da esso proposto, la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ovvero di VAS, valida in relazione ai procedimenti di SUAP in variante al piano delle regole e comportante variante al PTCP in questione, dandosi atto che tali valutazioni sono assorbite nella procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ovvero di VAS, del SUAP medesimo;

Ritenuto pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto:

1. di esprimere assenso al procedimento congiunto di verifica di assoggettabilità a VAS, ovvero di VAS, secondo quanto previsto dalla vigente normativa sopra richiamata, in quanto applicabile alla fattispecie, aderendo a quanto richiesto dal Comune di San Felice del Benaco nella nota sopra citata, secondo le modalità ivi indicate;
2. di richiedere all'autorità procedente del Comune di San Felice del Benaco di procedere alla pubblicazione del presente atto, quale parte integrante dell'avviso di avvio del procedimento di SUAP in variante al PGT e comportante variante al PTCP, sul sito web SIVAS oltre che sul sito web del Comune;
3. di pubblicare il presente atto, nonché il succitato avviso di avvio del procedimento di SUAP, sul sito web di questa Provincia, alla sezione albo pretorio on-line ed alla sezione Ente locale/Territorio;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 33 del 30 gennaio 2017;

Preso atto che il presente provvedimento è munito del parere previsto dall'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

dispone

1. Di esprimere, in adesione a quanto richiesto dal Comune di San Felice del Benaco nella nota citata in premessa e secondo le modalità ivi indicate, assenso al procedimento congiunto di verifica di assoggettabilità a VAS, ovvero eventualmente di VAS, delle varianti al PGT ed al PTCP presupposte alla definizione del procedimento di SUAP in oggetto, dandosi atto che il Comune intende nominare quale autorità procedente il Segretario Comunale dott. Giovanni Antonio Cotrupi e come autorità competente in materia di VAS la Responsabile dell'Area Tecnica del medesimo Comune, Arch. Mara Bonomelli;
2. Di richiedere all'autorità procedente di procedere alla pubblicazione del presente atto, quale parte integrante dell'avviso di avvio del procedimento di SUAP in variante al PGT e comportante variante al PTCP, sul sito web SIVAS e sul sito web del Comune;
3. Di pubblicare il presente atto, nonché il succitato avviso di avvio del procedimento SUAP, nella sezione albo pretorio on line e nella sezione Ente locale/Territorio del sito web di questa Provincia.

Avverso il presente atto può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla piena conoscenza dello stesso ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni ai sensi dell'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971.

Il Direttore

RICCARDO DAVINI

Brescia, lì 02-08-2017